



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

\Prot. 25893 103.11.2023

Palermo, li 28 dicembre 2023

Oggetto: Decreto Presidenziale n.243 del 15/05/2023: “Determinazione dei compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli organismi di cui al comma 1, dell’art.17 della Legge regionale 12 maggio 2020” n.11 e revoca del D.P. n.7 del 20 gennaio 2012 e del D.P. n.43 del 17 settembre 2020”.

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
Rif. nota 64867 del 29/11/2023

Con la nota in epigrafe indicata viene richiesto il parere dello scrivente ufficio circa l’importo dei compensi da erogare al Commissario straordinario di un Istituto autonomo delle case popolari dalla data successiva al 1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione n.243 del 15 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n.22 del 26 maggio 2023, parte prima).

Il Decreto sopracitato prevede che per le nomine che decorrono dal 1 gennaio 2023, tutti i compensi finora determinati con precedenti provvedimenti vengano ulteriormente ridotti.

Gli importi da decurtare sono riportati nella tabella contenuta nell’art.2 del predetto Decreto, che conferma la precedente divisione in fasce, e si applicano a tutti gli incarichi conferiti sia a soggetti interni all’amministrazione che a quelli esterni (tra cui rientrano i dipendenti i quiescenza).

L’unica eccezione all’ulteriore decurtazione riguarda gli enti collocati in fascia c) per i quali rimane fissata una decurtazione del 20% degli importi descritti nella tabella rispetto a quella nuova fissata al 30%.

Relativamente, poi, alla possibilità di conferire ad un dirigente regionale in quiescenza l’incarico di Commissario straordinario di un ente non sembra possano sussistere dubbi.

Si rappresenta infatti che sulla questione questo ufficio si è già più volte pronunciato.

Solo a titolo esemplificativo si citano i pareri n.15.11.2017 del 22 febbraio 2017, ed il recente n.40.11.2023 del 30 maggio 2023, entrambi reperibili sul sito istituzionale.

Dirimente in materia è il contenuto della Circolare n. 6 del 2014 (e n. 4 del 2015) del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (registrata dalla Corte dei Conti in



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

data 20 gennaio 2015, Reg.ne – Pre. n.152) che, a titolo esemplificativo, indica, tra gli incarichi consentiti, quelli di *Commissario straordinario*.

Anche la ormai consolidata giurisprudenza della Magistratura contabile (*ex ultimis* Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria - Deliberazione n. 27/2021/PAR) ha confermato che le attività consentite, ai dipendenti in quiescenza, vanno enucleate secondo l'argomentazione *a contrario*, ritenendo, cioè, ammissibili tutte le fattispecie non rientranti nei divieti di legge, per i quali vale il criterio di stretta interpretazione letterale e rimanendo quindi esclusa la possibile interpretazione estensiva o analogica dello stesso divieto.

Pareri che, ricostruendo la ratio delle norme in questione, arrivano alla conclusione che il principio di gratuità non si applica agli incarichi di Commissario straordinario in quanto gli stessi sono, data la loro natura eccezionale e limitata nel tempo, esclusi espressamente dall'ambito dell'applicazione delle norme sopra citate.

Proprio data la natura dell'incarico deve essere esclusa, per il caso in esame, l'applicabilità dell'art.19, comma 6, del Dlgs 165/01 che riguarda, invece, il conferimento di incarichi dirigenziali.

Bisogna infine puntualizzare che il divieto di conferimento di incarichi ai soggetti "lavoratori pubblici" posti in quiescenza, ed al loro eventuale compenso, riguarda l'applicazione e l'interpretazione di norme dello Stato che, in quanto tali, richiedono un'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale e che pertanto, ove sorgessero dubbi, le eventuali richieste di parere andrebbero esternate direttamente ai competenti organi dello Stato.

Considerando, poi, che nella richiesta di parere viene espressamente riferito che il dirigente si trova in quiescenza in virtù di quanto disposto dall'art.52, comma 5, dell L.R. 9/2015, (cioè in prepensionamento), si deve rappresentare che al fine della valutazione della legittimità, o meno, dell'incarico, rileva unicamente il fatto che il destinatario sia già titolare di pensione *restando del tutto irrilevante che tale soggetto non abbia ancora maturato i presupposti anagrafici per il collocamento in quiescenza* (Corte Conti Sezione Liguria n.60/2022).

Relativamente, infine, all'applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013, connesse all'incarico successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico (il c.d. *pantouflage*) che hanno integrato il D.Lgs 165/2001, (in particolare con l'introduzione dell'art. 16 ter). che testualmente recita i :*"dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti*



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Tali disposizioni legislative si applicano universalmente a tutti i dipendenti pubblici in quiescenza, ed a tutti gli enti, pubblici e/o privati, che gli incarichi conferiscono.

Tali norme, letteralmente interpretate (e considerate *laconiche* dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione), individuano le ipotesi nelle quali l'incarico non può essere comunque conferito agli ex dipendenti.

Al momento della nomina è pertanto l'istruttoria a carico del competente ufficio che dovrà escludere se, nei tre anni precedenti, l'interessato abbia esercitato i suoi "poteri autoritativi" verso l'ente presso cui l'incarico deve essere esercitato.

Solo qualora l'attività svolta dal dirigente abbia avuto reali "interferenze" con l'ente interessato allora la possibilità di conferire l'incarico è pertanto da escludere.

Nelle considerazioni sopra esposte l'avviso dello scrivente ufficio.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario
F.to Pontillo

Il Dirigente
F.to Guida

L'Avvocato Generale
F.to Bologna